



Matteo Mattioni
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 10256 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

1. Allo scopo di onorare la memoria dei coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann, per iniziativa dell'Istituto Geriatrico e di Assistenza di Udine (ora Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quietè" - giusta decreto regionale n. 8 del 30 giugno 2005), erede universale dell'Ing. Enrico Hofmann come da suo testamento olografo datato 15 maggio 1988, ed in conformità delle deliberazioni n. 5/24 del 7 giugno 1991 (C.P.C. n. 65875 del 2 luglio 1991) e n. 1 del 10 gennaio 1992 (C.P.C. n. 30638 del 22 gennaio 1992) è costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE MORPURGO HOFMANN".

2. La Fondazione ha sede legale presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "La Quietè" nel Comune di Udine. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La Fondazione è iscritta al numero 47 del Registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 2

Finalità e attività

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

2. La Fondazione è un ente avente finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, primariamente mediante l'erogazione di servizi di natura socioassistenziale, strumentali al conseguimento dei fini istituzionali dell'ASP "La Quietè" di Udine, esclusivamente rivolte a favore dei degenti presso la medesima azienda. Tali attività di interesse generale, richiamate anche nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, vengono svolte con modalità non commerciali, senza finalità di lucro.

3. Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione si propone inoltre di:

- a) contribuire alla migliore conoscenza delle problematiche globali delle persone in condizione di svantaggio e disagio psico-fisico, di concorrere a rimuoverne o ridurne le cause, di incrementare la cultura della solidarietà, di favorire la formazione e la crescita culturale di coloro che, operando direttamente o indirettamente nei settori interessati, possono apportare concreti miglioramenti alla condizione di quanti abbisognano di interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- b) promuovere la formazione di operatori sociali e sanitari, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio o l'erogazione di contributi ai più meritevoli;
- c) favorire la ricerca scientifica di base e applicata in cam-

po biomedico, sociale, della tecnologia strumentale, degli ausili e delle attrezzature;

d) promuovere, istituire, gestire manifestazioni, seminari, convegni a livello culturale, divulgativo, scientifico anche mediante pubblicazioni e ogni altra utile forma di diffusione;

e) promuovere, sostenere, sviluppare la costituzione e l'attività di altre analoghe istituzioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel settore socioassistenziale e sociosanitario, ivi incluse le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991, e dell'istruzione, fornendo agli stessi ogni utile tipo di assistenza, contributo e sostegno tecnici, culturali, economici;

f) promuovere e favorire tutte le discipline volte a individuare, sperimentare, applicare, diffondere metodologie innovative in diagnostica, assistenza, cura e riabilitazione presso idonei centri e strutture a tale scopo attivati ovvero convenzionati;

g) promuovere, attuare, sviluppare la sperimentazione e la diffusione di nuove tecniche socioassistenziali e sociosanitarie in proprio o in collaborazione con altri centri e strutture.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

5. La Fondazione potrà, per il perseguimento dei propri scopi, avvalersi dell'opera di volontari.

Art. 3

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e quindi, indipendentemente dal loro oggetto, esercitate dalla Fondazione per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

2. La Fondazione, allo scopo di mantenere vivo il ricordo dei benefattori che ne hanno consentito la costituzione, si ripromette di commemorare i coniugi Elda Morpurgo ed Enrico Hofmann con le iniziative, le forme e la periodicità che il Consiglio di amministrazione riterrà di volta in volta più appropriate.

3. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi.

Art. 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio, comprensivo dei beni, dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è destinato stabilmente e utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale e statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di u-

tilità sociale previste dal presente Statuto.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale;
- c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- f) le entrate derivanti da eventuali attività diverse.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

2. Gli organi sociali sono nominati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quietè" di Udine e permangono nella carica sino alla data di approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla loro nomina e possono essere ricon-

fermati.

3. Gli organi sociali scaduti naturalmente per fine mandato, rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

4. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

5. Non possono essere nominati né permanere quali componenti degli organi sociali della Fondazione i soggetti che ricoprono cariche pubbliche o svolgano in favore della Fondazione incarichi professionali continuativi e retribuiti.

6. I componenti degli organi sociali che si trovino in situazione di incompatibilità con la carica ricoperta o in conflitto d'interessi con la Fondazione devono darne tempestiva comunicazione all'Organo di controllo ed astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima. Qualora tali circostanze non siano sanate entro 30 (trenta) giorni - salvo diverso termine di legge - dalla formale contestazione effettuata dall'Organo di controllo, il componente dell'organo decade automaticamente dandone tempestiva comunicazione al soggetto deputato alla nuova designazione.

7. È in ogni caso vietata la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 3 (tre) componenti nominati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quietè" di Udine. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. A far parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione saranno chiamate persone di nota rettitudine e probità, operanti nei settori nei quali la Fondazione esplica la sua attività o che potrebbero dare concreti e positivi apporti al potenziamento e sviluppo delle finalità istituzionali. A tal fine i componenti del Consiglio di amministrazione devono aver maturato qualificata esperienza almeno pluriennale in uno o più dei settori nei quali opera la Fondazione ovvero in ambito contabile, giuridico e/o amministrativo.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniquale volta lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno oppure quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti.

5. La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo

della riunione e dell'ordine del giorno.

6. L'avviso deve essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto fino a 1 (uno) giorno precedente all'adunanza urgente.

7. Le comunicazioni si intendono validamente effettuate agli indirizzi o account digitali previamente comunicati per iscritto dagli amministratori alla società. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; in mancanza, le convocazioni effettuate ai recapiti precedentemente indicati si intendono valide ed efficaci.

8. La riunione del Consiglio di amministrazione può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio o videoconferenza), purché sia garantita:

- a) l'identificazione dei partecipanti;
- b) la loro partecipazione simultanea alla discussione;
- c) la possibilità di intervento e di voto in tempo reale;
- d) la redazione del verbale e la sottoscrizione dello stesso nei modi consentiti dalla legge.

9. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

10. Non possono essere deliberati argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo e che nessuno si opponga alla trattazione e deliberazione sul nuovo argomento.

11. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche. Il Presidente può ammettere durante la discussione la presenza o il videocollegamento di collaboratori o altri invitati per fornire supporto ai lavori del Consiglio di amministrazione.

12. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni ordinarie consecutive, comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo; gli amministratori nominati in sostituzione dei decaduti o dei dimissionari, rimarranno in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti i primi.

13. Il Consiglio di amministrazione governa l'ente essendo dotato di tutti i poteri, nessuno escluso, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

14. Il Consiglio di amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) stabilisce e adotta gli indirizzi generali di gestione, i piani di operatività e di sviluppo, i regolamenti e le convenzioni;
- b) realizza il programma di lavoro promuovendone e coordinan-

done l'attività e autorizzandone la spesa;

c) predispone il bilancio d'esercizio e il conto economico di previsione annuale e, qualora ritenuto necessario o richiesto da autorità settoriali o istituzionali, predispone il bilancio sociale;

d) delibera le modifiche statutarie;

e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

15. Il Consiglio di amministrazione può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto, dandone tempestiva comunicazione al soggetto deputato alla designazione.

16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

17. Ai Consiglieri sprovvisti di deleghe di poteri, spetta un compenso in misura non superiore a quello previsto per i Consiglieri comunali di Udine.

Art. 8

Deleghe di poteri nell'ambito del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando con apposita deliberazione:

a) il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega;

b) l'eventuale durata della stessa;

c) i poteri di rappresentanza connessi;

d) i limiti di spesa e le eventuali soglie operative.

2. Non possono essere oggetto di delega le materie riservate inderogabilmente dalla legge al Consiglio di amministrazione, né quelle che il presente Statuto riserva espressamente alla competenza collegiale.

3. I soggetti delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione, con la periodicità stabilita nella delibera di conferimento e comunque almeno con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate nell'esercizio della delega.

4. Il Consiglio di amministrazione conserva in ogni caso il potere di impartire direttive ai soggetti delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega e revocare in qualsiasi momento, anche parzialmente, i poteri conferiti.

5. Le deleghe conferite non escludono la responsabilità solidale degli amministratori ai sensi di legge, salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili.

Art. 9

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'ASP "La Quietè" e rappresenta legalmente la Fondazione

nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, dando esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio medesimo;
- b) dirige e coordina l'attività dell'intera struttura operativa della Fondazione e dei suoi organismi;
- c) cura la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dirigendo e coordinando i vari servizi e uffici;
- d) procede alla programmazione ed al controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa e tecnica della Fondazione, garantendone l'unitarietà e la congruenza rispetto agli indirizzi individuati dal Consiglio di amministrazione, adottando i provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività;
- e) decide sull'avvio o l'interruzione dei contratti di lavoro con il personale;
- f) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive e indirizzi del Consiglio di amministrazione, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

2. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento adottato.

3. Al Presidente spetterà un compenso annuo lordo stabilito dal Consiglio di amministrazione, commisurato e proporzionato all'attività effettivamente svolta e alle responsabilità assunte.

Art. 10

Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Vicepresidente, determinandone eventuali attribuzioni specifiche.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, esercitandone le medesime funzioni e prerogative limitatamente alla durata della sostituzione. In mancanza di nomina del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, senza che sia necessario fornire ulteriore dimostrazione.

4. La carica di Vicepresidente non comporta automaticamente il conferimento di poteri gestori o di rappresentanza ulteriori rispetto a quelli spettanti quale Consigliere, salvo diversa espressa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare la nomina del Vicepresidente con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è monocratico. Si applica l'articolo 2399 Codice civile.
2. Esso deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale, dovrà essere nominato tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'Organo di controllo deve essere invitato dal Presidente, o da chi provvisoriamente lo sostituisce, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con gli stessi mezzi e con le stesse formalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.
4. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
 - d) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, riferisce al Consiglio di amministrazione mediante apposita relazione sulle attività di controllo svolte e sopra citate, dando conto anche dell'esito delle verifiche effettuate sul bilancio di esercizio, nel rispetto della normativa vigente e delle norme di comportamento emanate dagli organismi professionali di riferimento in materia di controlli sugli Enti del Terzo Settore (ETS), anche qualora la Fondazione non sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
5. L'Organo di controllo può essere incaricato anche della revisione legale dei conti.
6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo qualora lo impongano atti vincolanti previsti dalle autorità di vigilanza o da normative settoriali ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.
2. In caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 13

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice civile, compatibilmente con la natura giuridica della Fondazione e dell'attività non lucrativa svolta.
3. II bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere prorogato in caso di particolari esigenze, non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

Bilancio sociale

1. Qualora intervengano provvedimenti di autorità settoriali o territoriali, in occasioni di convenzioni, accreditamenti in ambito sociosanitario/assistenziale che impongano il bilancio sociale o quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga semplicemente opportuno, verrà predisposto il bilancio sociale secondo forme e contenuti suggeriti dalle migliori pratiche del settore.

Art. 15

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ASP "La Quiete" di Udine.

Art. 16

Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme del Codice civile in tema di Fondazioni.
2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare gli eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile in materia di Fondazioni.
2. Gli organi attualmente in carica scadranno secondo i termini previsti dal mandato che hanno ricevuto.

Firmato Bosetti Lorenzo

Mattioni Matteo (L.S.)

Certifico io sottoscritto Mattioni dott. Matteo notaio in San Daniele del Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al giorno 17 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - autorità di certificazione), che la presente copia, composta di n. 13 (tredici) pagine compresa la presente e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo, rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 68-ter l. not. e 22 d. lgs. 07.03.2005 n. 82.
San Daniele del Friuli, 31 marzo 2026.
File firmato digitalmente da Mattioni Matteo Notaio